



**RICCARDO CAMBI
FILIPPO RUSSO
NOTAI**

Repertorio n. 21418

Fascicolo n. 8912

=====

VERBALE DI ASSEMBLEA

**della società "IL CHiodo - Società Cooperativa fra gli addetti alla
Cassa di Risparmio di Firenze"**

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici e questo giorno dodici del mese di febbraio

- 12 FEBBRAIO 2016 -

in Firenze Via Bezzacca n. 18 nel mio ufficio secondario

A richiesta della società' **"IL CHiodo - Società Cooperativa fra gli addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze"** con sede in Firenze, Via Bufalini n. 6, iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale n. 00502770480, iscritta all'elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 27184 e all'albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A139070 Io Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo a verbalizzare per atto pubblico in differita lo svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società che si è tenuta il 21 gennaio 2016 in Via Folco Portinari n. 5 presso l'Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Innanzi a me

si costituisce

- Sig. Giovanni Fossi nato a Firenze il 5 marzo 1949, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Faccio dunque risultare dal presente verbale lo svolgimento dell'assemblea della detta società.

Il 21 gennaio 2016 mi sono recato in Firenze, Via Folco Portinari n. 5 presso l'Auditorium dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e ho avuta la presenza del comparente il quale, a norma dell'art. 26 del vigente statuto ha assunto la Presidenza dell'assemblea alle ore 17,30 dando inizio alla riunione secondo quanto di seguito riportato:

"Constatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente constata:

* che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in questo giorno, luogo ed ora, nei modi e termini previsti dallo Statuto all'articolo 21 mediante affissione dell'avviso nei locali interni della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a. nei dieci giorni precedenti la convocazione oltre che mediante avviso inviato ai soci;

* l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 20 gennaio 2016 è andata deserta come da verbale riportato su libro verbali e pertanto l'assemblea odierna si tiene in seconda convocazione.

Il Presidente dichiara che non vi sono soci iscritti nel Libro Soci da meno di novanta giorni ovvero che siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta e pertanto tutti i soci intervenuti sono legittimati a norma di legge e di Statuto ad esercitare il diritto di voto.

Il Presidente constata inoltre che:

a) del Consiglio di Amministrazione, oltre al medesimo Presidente, sono

presenti il Vice Presidente Vanni Capecchi e i Consiglieri Adriano Pallini, Alessandro Brunori, Sergio Lensi, Carlo Sacchi, Paolo Bucciarelli;

b) del Collegio dei Sindaci, è presente il Sindaco effettivo Dott.ssa Erika Fratini mentre hanno giustificato la loro assenza gli altri membri effettivi;

c) che sono intervenuti numero diciotto soci tutti aventi diritto di voto, in proprio.

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio l'elenco nominativo di tutti i partecipanti alla riunione assembleare che allego al presente atto sotto lettera "A", omessane da me Notaio lettura per dispensa avutane dal comparente.

Il Presidente, pertanto, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, per discutere e deliberare validamente, a norma dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni
- D.Lgs 141/2010 riforma della disciplina degli intermediari non bancari; deliberazioni conseguenti in ordine alla prosecuzione dell'attività sociale
- Proposta di modifiche statutarie
- Varie ed eventuali.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dopo aver rilevato che non vi sono comunicazioni particolari da parte sua, passa a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno pregando me Notaio di procedere alla relativa verbalizzazione.

Il Presidente riassume i contenuti del D.Lgs. 141/2010 che ha riformato il Titolo V del TUB, ed i cui provvedimenti attuativi sono stati recentemente pubblicati. L'11 luglio 2015 sono entrate in vigore le disposizioni di Vigilanza e hanno iniziato a decorrere i termini per l'iscrizione nell'Albo Unico.

Il Presidente osserva quanto segue.

Attraverso la riforma del Titolo V del TUB è stata eliminata la distinzione esistente tra i due elenchi ex 106 e 107 TUB, senza alcuna deroga, introducendo un Albo Unico degli Intermediari Finanziari nel quale sono tenuti ad iscriversi gli intermediari che esercitano la concessione del credito (in tutte le sue forme) nei confronti del pubblico. Tale Albo è caratterizzato da:

- 1 la presenza di un regime autorizzativo operato dalla Banca d'Italia;
- 2 l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali (IAS) nella redazione del bilancio;
- 3 l'introduzione di un regime di vigilanza equivalente a quello già applicato alle Banche;
- 4 capitale sociale minimo (1,2 milioni per cooperative come la nostra) per poter operare.

Fra le altre cose, la struttura organizzativa dell'intermediario dovrà prevedere l'esistenza di solidi dispositivi di governo societario, politiche e procedure gestionali, idoneo sistema informativo, procedure di controllo dei rischi, tutela della sicurezza, dell'integrità e della riservatezza delle informazioni, sistema di controlli interni con identificazione di ruoli e responsabilità, procedure operative adeguate contro le frodi, il riciclaggio e l'usura, sistemi, infine, adeguati a garantire la continuità operativa del-

l'attività e dei servizi. Si rende inoltre obbligatoria la certificazione del bilancio.

Quanto qui avanti in sintesi descritto, dovrà far parte di un specifico programma di attività per il primo triennio da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo Unico che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 12 febbraio prossimo.

Il Presidente riferisce che negli ultimi mesi sono stati fatti molti approfondimenti e riflessioni sulle conseguenze organizzative per la nostra Cooperativa delle novità legislative nonché delle importanti responsabilità, per gli amministratori ed i gestori, che ne derivano. In proposito interviene il Vice Presidente Capecci per aggiungere che tramite l'AFIN (Associazione Finanziarie Italiane) cui aderiamo, abbiamo presentato istanza di interpello al MEF per richiedere la possibilità di un esonero dalla iscrizione all'albo di cui al nuovo art. 106 per la nostra Soc. Cooperativa. Ad oggi non abbiamo peraltro ricevuto risposta alcuna.

Il Presidente riprende a parlare riferendo che gli approfondimenti e le riflessioni hanno riguardato anche le finalità della cooperativa, non essendovi più da tempo il divieto per le Banche di concedere prestiti ai propri dipendenti, e la natura dei Soci. Per questi ultimi si sta registrando da tempo una continua, sia pur lenta, diminuzione unitamente ad un aumento significativo della componente pensionati rispetto a quella dei dipendenti in servizio.

Il Presidente fa quindi presente che, allo stato attuale, si prospettano tre soluzioni: 1) la prosecuzione dell'attività con la richiesta di iscrizione all'Albo Unico, 2) la liquidazione della Cooperativa, 3) la cessazione dell'attività, proseguendo unicamente la gestione delle operazioni in essere fino al loro completo ammortamento. La prima soluzione non è perseguibile per tutti i motivi sopra esposti, perché la nuova gestione comporterebbe un significativo incremento di costi informatici e di servizio che originerebbe, nel 2016 e per gli esercizi a venire, una perdita economica tale da mettere in discussione la stessa continuità aziendale; ed inoltre il Consiglio ritiene che, allo stato, il rischio aziendale sarebbe troppo elevato e quindi non ritiene di assumersi tale responsabilità nei confronti dei Soci, considerato anche che il nuovo assetto societario del Gruppo di appartenenza della Banca CR Firenze ha comportato l'eliminazione dei servizi che ci venivano forniti dalla Banca stessa, in particolare l'addebito su stipendi e pensioni delle rate di rimborso dei prestiti, generando alcune sofferenze. La seconda soluzione si ritiene traumatica in quanto comporterebbe la liquidazione di tutto l'attivo per rimborsare forse in parte, e comunque solo dopo terminata la liquidazione, il capitale ai Soci. La terza soluzione parrebbe la più consona alla nostra situazione dando agio a chi ha contratto un prestito di concludere l'ammortamento secondo i tempi previsti e comunque di rimborsare il capitale a chi ne facesse richiesta via via che si generano in cassa disponibilità dell'attivo. Informa che il Consiglio si è già espresso in tal senso nell'adunanza del 12 corrente mese.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone all'Assemblea di deliberare di non richiedere l'iscrizione all'Albo Unico e di cessare l'attività, proseguendo unicamente la gestione delle operazioni in essere fino al loro completo ammortamento, modificando opportunamente lo Statuto e i relativi Re-

golamenti.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con votazione per alzata di mano con prova e controprova, delibera di approvare la proposta del Consiglio, come rappresentata dal Presidente.

Conseguentemente il Presidente passa al terzo punto dell'Ordine del Giorno e propone all'Assemblea alcune modifiche principalmente volte a rendere lo Statuto coerente con quanto avanti deliberato e secondo il testo a fronte di cui i presenti sono in possesso.

Dopo di che illustra in dettaglio all'assemblea la proposta di modificare l'attuale formulazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18 e 38 del vigente statuto sociale così come già anticipato ai soci con l'avviso di convocazione.

Il Presidente precisa che le modifiche aventi ad oggetto gli articoli 5 (soci cooperatori) 16 (alienazione delle azioni) 38 (Regolamento) dello statuto sono mere riformulazioni che non alterano le regole già in essere mentre si sofferma sulle modifiche più significative relative a:

- art. 3: vengono eliminate le limitazioni allo scopo mutualistico attualmente definite in statuto e viene eliminato il riferimento all'iscrizione all'elenco degli intermediari finanziari;

- art. 4: viene modificato l'oggetto eliminando la concessione di prestiti e finanziamenti onerosi ai soci

- art. 6: vengono poste nuove regole in caso di non accoglimento della domanda di ammissione a socio

- art. 10: viene eliminata una delle precedenti cause di esclusione del socio;

art. 12: vengono deliberate nuove regole sul pagamento della liquidazione delle partecipazioni rinviando ad un regolamento apposito che viene illustrato in assemblea dal Presidente e il cui testo si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

- art. 14: vengono modificati gli obblighi per alcuni dei soci esclusi,

- art. 18: viene ridelineata l'attività mutualistica da parte del consiglio di amministrazione alla luce della modifica dell'oggetto.

Si svolge una breve discussione in cui vengono fornite ai soci che le richiedono spiegazioni sulle modifiche proposte.

Al termine il Presidente pone in votazione l'approvazione congiunta delle modifiche statutarie illustrate analiticamente da adottarsi con unica votazione per tutti gli articoli da modificare.

Deliberazione

L'assemblea, accogliendo la proposta sopra illustrata, votando in maniera palese per alzata di mano e registrando i seguenti voti:

Favorevoli: tutti i soci presenti;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

DELIBERA

1. Di modificare come segue l'art. 3 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro o di speculazione privata ed ha per scopo il miglioramento economico dei soci e utilità sociali, nelle forme e modalità previste

dal presente statuto.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane."

2. Di modificare come segue l'art. 4 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- gestire il recupero dei finanziamenti già concessi ai soci secondo il piano d'ammortamento originario e il contenzioso per le posizioni in arretrato;

- promuovere nei confronti dei soci tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società Cooperative, Consorzi od Enti Costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività;

- instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonché ricevere fidejussioni;

- dare adesioni ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa e/o stipulare convenzioni di servizio;

- contrarre mutui, aperture di linee in credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, contrarre operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Banche e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o altre obbligazioni a basso rischio di tasso, di controparte e di valuta in modo da garantire la sana e prudente gestione;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Cooperativa e che siano integrativi di esso.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci."

3. Di modificare come segue l'art. 5 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci i dipendenti e i pensionati della Banca Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e delle aziende del Gruppo a cui appartiene la stessa Banca; possono altresì assumere la qualifica di soci i dipendenti e i pensionati dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Enti i cui scopi siano affini o complementari a quella della Cooperativa."

4. Di modificare come segue l'art. 6 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data luogo di nascita e codice fiscale per le persone fisiche; ragione sociale e relativi codici identificativi per gli altri soggetti
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'art. 35 del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere portata a conoscenza all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci."

5. Di modificare come segue l'art. 10 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che cessi l'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo;
- f) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. 35, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione."

6. Di modificare come segue l'art. 12 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 12 (Liquidazione della azione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, dedotte le passività ancora in essere.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato secondo le modalità definite dal regolamento."

7. Di modificare come segue l'art. 14 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto."

8. Di modificare come segue l'art. 16 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 16 (Alienazione delle azioni)

Le azioni sono inalienabili."

9. Di modificare come segue l'art. 18 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 18 (attività mutualistica)

Il Consiglio stesso potrà applicare le variazioni deliberate ai prestiti già in corso nel rispetto delle disposizioni di legge.

Qualunque contribuzione sui prestiti farà carico al socio debitore.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela degli interessi della Società, ha facoltà, quando ricorrano particolari circostanze che compromettano il buon esito di un'operazione, di richiedere ulteriori garanzie, di anticipare il termine del rientro o di revocare la concessione.

Il Consiglio di amministrazione potrà porre in essere tutte quelle iniziative atte a raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo 3 del presente statuto."

10. Di modificare come segue l'art. 38 che assume dunque il seguente tenore:

"Art. 38 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo potrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. I regolamenti riferiti alla gestione dei prestiti potranno essere integrati da parte del CDA."

11. Di approvare il regolamento per il rimborso quote sociali nel testo in precedenza allegato sub. "B".

12. Di approvare il testo aggiornato dello statuto recante le modifiche sopra deliberate dall'assemblea dei soci, riprodotto nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

13. Di delegare il Presidente ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto e regolamento tutte quelle modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dal competente Registro delle Imprese per addivenire alla regolare iscrizione del medesimo.

Visto l'esito della votazione il Presidente proclama approvate all'unanimità dei presenti le delibere di cui sopra.

Chiusura dell'assemblea

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la presente assemblea in sede straordinaria alle ore 18,15.

Infine il Presidente dispensa me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, salvo quanto di pugno, su diciannove facciate fin qui di cinque fogli che ho letto al Presidente. Egli lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore

F.to Giovanni Fossi

" Riccardo Cambi Notaio

=====